



Seeds of Hope ODV
Verbale dell'assemblea del 10.04.2022

Presenti:	Francesco Maria Gigli, Victoria Farrell, Marta Gigli, Davide Stolfo, Gian Luigi Gigli, Mariarosaria Valente, Edgar Andrea Keller, Stefano Gigli, Julie Roos, Alexandra Foidl, + 3 deleghe (vedi allegati)
Data Incontro:	domenica 10 di aprile 2022
Ore:	17.00 CET
Luogo (Telematico/Zoom)	https://us02web.zoom.us/rec/share/ IO6pwAwDG9MnSzKpXUuEMIdVO4CV0bZ80K6NgwYNvRs6NnJCIhfmYYd4QyoK00e.IXeI-RPBLTtP2MsC?startTime=1649602820000 codice di accesso: L1W ^ LWnX

Ordine del giorno

1. Presentazione dei nuovi membri Alexandra Foidl e Julie Roos
2. Revisione e adeguamento dello statuto ai fini del RUNTS.
3. Altre osservazioni

La presidente Mariarosaria Valente dà il benvenuto a tutti e dopo aver controllato le presenze degli associati, lascia la parola all'associato Vikki Farrell.

Vikki Farrell saluta tutti i presenti all'assemblea e aggiunge che Federico Gigli, Gian Paolo Volpe Pasini e Antonia Boron hanno delegato rispettivamente Edgar Keller, Francesco Gigli e Vikki Farrell a presenziare l'assemblea al loro posto e a votare a nome loro.

L'associato Farrell continua presentando i due nuovi membri **Alexandra Foidl e Julie Roos**. Dopo una breve introduzione delle due nuove associate prende la parola l'associato Francesco Gigli il quale dà il benvenuto alle due nuove associate e procede con l'ordine del giorno.

Revisione e adattamento della costituzione ai fini dei RUNTS.



L'associato Gigli spiega che c'è stato un cambiamento nel Terzo Settore in Italia, quindi ogni organizzazione deve cambiare la propria legislazione per conformarsi a questi cambiamenti. Spiega inoltre che nonostante il nostro statuto sia stato già adeguato, a causa di una svista è necessario apportare due piccoli cambiamenti ulteriori per adeguare il nostro statuto ai requisiti del RUNTS, per questo motivo è stato convocato questo incontro.

L'associato Francesco Gigli espone i cambiamenti condividendo il proprio schermo e spiegando che le aree evidenziate in arancione sono le modifiche già apportate e quelle in azzurro sono le modifiche da apportare.

L'associato Gian Luigi Gigli spiega alle due nuove associate il motivo per il quale nel titolo appare la parola 'non riconosciuta'.

Francesco Gigli prende nuovamente la parola e spiega che dobbiamo aggiungere ODV al titolo (che significa organizzazione di volontariato) che dimostra che il nostro lavoro non è a scopo di lucro e la maggior parte del nostro personale deve essere volontario.

L'associato Francesco Gigli continua mostrando che le aree evidenziate in blu sono i cambiamenti di cui stiamo discutendo oggi. Aggiunge che i cambiamenti sono i seguenti:

- Chiarire quale sia la percentuale massima di altre associazioni che possano entrare a fare parte della nostra organizzazione in forma di associati (non più del 50% del totale).
- Quale sia l'organo in grado di decidere sulla squalifica di un associato. Nello specifico sarà l'assemblea dei soci e non il consiglio direttivo a finalizzare tale decisione.

L'associato Gian Luigi Gigli fa notare la presenza di un errore grammaticale nell'articolo 3. Francesco Gigli, accetta il consiglio ma fa notare che gli è stato detto dal nostro contatto in regione che il lessico usato per l'adeguamento suddetto è corretto.

Si procede quindi con la votazione degli adeguamenti suddetti, **tutti i presenti sono d'accordo all'unanimità riguardo a tutte le modifiche proposte.**

L'associato Vikki Farrell coglie l'occasione per dire a tutti che è stato confermato che sia lei che l'associato Julie Roos andranno in Mozambico, partendo il 25/06/2022. Prosegue spiegando che durante la prossima settimana avranno un incontro con i collaboratori locali dell'organizzazione Gutsakisana riguardo all'avvenuta registrazione della loro organizzazione presso le autorità locali.

Non essendoci più nulla da aggiungere la presidente Mariarosaria Valente augura a tutti una buona Pasqua e ringrazia tutti per la partecipazione e per i suggerimenti e dichiara chiusa l'assemblea. Nel salutare, ricorda a tutti che il prossimo incontro sarà ancora da decidere ma probabilmente avverrà durante il mese di Giugno 2022.

L'assemblea termina alle ore 17:29.

Segretario- Edgar Keller

Firma

Edgar Keller

Data

20.04.2022

Presidente - Mariarosaria Valente

Firma

Mariarosaria Valente

Data

17/04/22

REGISTRATO a TOLMEZZO il 22 APR. 2022
Al N° 308 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati € - Esente
consegnato in pari data 22 APR. 2022

Il Funzionario - a area
Marisa Gardesole

* firma su delega del Direttore Provinciale
Paolo De Luca





STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO IN FORMA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

SEEDS OF HOPE (semi di speranza) ODV

ART. 1

(Denominazione, sedi, durata, territorialità)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: **"SEEDS OF HOPE (semi di speranza) ODV"**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in Udine, Via Marangoni 56, con durata illimitata e con carattere ed operatività nazionali ed internazionali.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l'associazione può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate sia nel territorio italiano che in quello estero, qualora ciò sia ritenuto necessario allo sviluppo delle attività svolte per il perseguimento delle finalità statutarie. Tali sedi periferiche potranno essere dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale ed utilizzeranno la stessa denominazione "Seeds of Hope ODV" seguito dall'indicazione della località della sede.

Tutte le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio, se necessario, possono svolgersi sia presso la sede legale sia altrove purché espressamente e consensualmente deciso dall'Organo di amministrazione.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e svolge prevalentemente in favore di terzi attività di interesse generale avvalendosi esclusivamente o in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei seguenti settori di attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno o persone svantaggiate o di attività di interesse generale;





- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 - novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitate abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

L'associazione si propone, con lo svolgimento delle suddette attività, di:

- migliorare la qualità della vita, la salute e il benessere dei bambini e degli adulti nelle comunità svantaggiate, promuovendo ed attuando progetti di educazione sociale, scolastica e sanitaria a favore di coloro che non hanno accesso a qualità educativa o sono vittime di disagio sociale;
- abilitare le comunità in via di sviluppo attraverso l'insegnamento di metodi educativi d'avanguardia, con particolare attenzione ad instaurare nelle future generazioni una maggiore consapevolezza verso la salvaguardia ambientale e la tutela della salute, fornendo un valido sostegno attraverso la corretta informazione e apprendimento di nuovi metodi educativi efficaci e sostenibili, alle famiglie ed educatori che per motivi sociali o geografici non hanno accesso a tali materiali ed informazioni;

EKA

Age
20
11

- 
- promuovere e diffondere la cultura degli sport acquatici, in particolare il surf e il nuoto come strumento per il raggiungimento del benessere individuale e collettivo, nell'ottica di uno sviluppo turistico sportivo;
 - promuovere lo sviluppo del turismo eco-sostenibile come fonte di remunerazione attraverso l'insegnamento di artigianato e riciclo creativo dei rifiuti, con particolare attenzione alla tutela dell'ambiente sia nel limitare la produzione di rifiuti e dello sfruttamento delle risorse primarie, sia cercando di generare prodotti tramite l'uso creativo del riciclaggio;
 - creare connessioni nazionali ed internazionali tra soggetti attivi in iniziative dedicate allo sport, l'artigianato, l'educazione e la promozione della salute.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate, a mente dell'art. 32, comma 2, CTS.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta, contenente, oltre ai dati anagrafici, una dichiarazione attestante la presa visione dello Statuto e degli eventuali regolamenti e la condivisione degli stessi.

Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta







il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

11 Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo associato, nei successivi 60 (sessanta) giorni dovrà versare al Tesoriere dell'associazione la quota annuale associativa. Il Tesoriere rilascerà all'associato la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'associazione.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Sono associati onorari, qualificati esponenti del mondo culturale e professionale ai quali l'associazione desidera rendere omaggio o in riconoscimento di eccezionali meriti personali svolti da questi ultimi l'associazione stessa.

La nomina a associato onorario viene proposta dal Presidente e competente Consiglio Direttivo.

Gli associati onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione a favore degli stessi e, su indicazione dei responsabili di progetto individuati dal Consiglio Direttivo, ai progetti promossi dall'associazione secondo il bisogno degli stessi, purché forniti delle competenze utili alla loro realizzazione;



di Udine
Ap

- 
- partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate anche per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali regolamenti;
 - godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini o lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa annuale.

ART. 5

(Cessazione della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure sia in ritardo di oltre 3 mesi con il versamento della quota associativa annuale, oppure arreca danni materiali o all'immagine dell'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Assemblea la quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6







(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo, in quanto Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home-page del sito web dell'Associazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda

convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa l'opportunità da parte del Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/3 degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera circa l'ammissione degli associati;
- delibera sull'esclusione degli associati;





- 
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le votazioni dell'Assemblea possono essere prese per alzata di mano, o per appello nominale, secondo la modalità scelta dall'Assemblea Stessa.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza di questo Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- redigere i programmi dell'attività associativa;
- approvare i progetti esecutivi e la scelta del personale, sia volontario che retribuito, per portarli a termine;





Allegato

- 
- assumere decisioni per il buon funzionamento dei progetti e approvarne, dopo il loro termine, la rendicontazione in sede di discussione del bilancio di esercizio dell'associazione;
 - deliberare sugli importi e le modalità di pagamento delle quote associative;
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni d'Assemblea;
 - redigere i bilanci che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea;
 - deliberare sulla istituzione o chiusura di sedi secondarie o sezioni distaccate sia nel territorio Italiano che in quello estero, qualora sia ritenuto necessario allo sviluppo delle attività svolte per il perseguimento delle finalità statutarie;
 - ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi degli associati o esperti, che potranno partecipare ai lavori del Consiglio stesso, ma senza diritto di voto.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.



Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, cioè 5 (cinque) anni, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.

Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di impedimento definitivo per qualsiasi motivo, subentra a tutti gli effetti al Presidente fino alla scadenza del mandato.

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato, redige i verbali delle riunioni degli organi associativi e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dall'Organo di amministrazione e predisporre e conservare i relativi contratti ordinativi.

Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

La liquidazione delle spese relative ai progetti approvati dal Consiglio Direttivo avverrà invece sotto la responsabilità amministrativa e gestionale del responsabile di progetto che renderà conto per iscritto al Consiglio Direttivo al termine di ogni anno solare ed in modo analitico, completo della documentazione, al termine del progetto stesso.

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone in concerto con gli altri membri dell'Organo di amministrazione, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze e dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

EKA

ART. 10
(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. i, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento delle attività

EKA





statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

La rendicontazione sommaria dei progetti entra a far parte del bilancio di esercizio.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, rimane disponibile per la visione presso la sede dell'Associazione viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.







ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se le entrate sono superiori a 100 (cento) mila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se le entrate sono superiori a 1 milione di euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi a loro spese previa richiesta scritta da inviarsi al Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata A/R o mezzo equipollente.

EKA



ART. 18
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività a favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

EKA





In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 **(Controversie)**

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di 3 arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo.

In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

ART. 22 **(Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.







Segretario- Edgar Keller

Firma

Edgar Keller

Data

10.04.2022

Presidente - Mariarosaria Valente

Firma

Mariarosaria Valente

Data

17/04/22



3 308 22/04/2022

0,00 **TIL22L000308000II**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TIL

